

# **ASSOCIAZIONE LECCHESE PER L'AIUTO AI GIOVANI CON DIABETE**

---

## **STATUTO**

### **TITOLO I**

#### **Costituzione dell'Associazione – Sede –**

##### **Art.1**

E' costituita un'associazione senza scopo di lucro denominata **“ASSOCIAZIONE LECCHESE PER L'AIUTO AI GIOVANI CON DIABETE”**.

##### **Art.2**

L'Associazione ha sede in **Lecco, Via dell'Eremo, 9/11, c/o sc Pediatria Ospedale Manzoni**.

### **TITOLO II**

#### **Oggetto Sociale**

##### **Art.3**

L' Associazione si propone i seguenti fini:

- promuovere e favorire con ogni mezzo la conoscenza del diabete di tipo 1 (diabete giovanile), al fine di favorirne la diagnosi precoce e la cura efficace dei giovani che ne sono colpiti;
- sensibilizzare gli organismi politici, amministrativi e sanitari al fine di migliorare l'assistenza ai giovani diabetici e alle loro famiglie;
- favorire e promuovere una concreta solidarietà alle e tra le famiglie;
- suggerire, promuovere e sviluppare iniziative per assicurare adeguati mezzi di assistenza ai giovani e alle loro famiglie;
- promuovere iniziative ricreative per i giovani diabetici: corsi, pubblicazioni e conferenze;

- collaborare con il Dipartimento di Pediatria dell'Ospedale di Lecco per la soluzione di problematiche relative alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale medico ed infermieristico nel campo della diabetologia pediatrica;
- l'Associazione non ha scopo di lucro.

### **TITOLO III**

#### **Anno Sociale – Durata**

##### **Art.4**

L'anno sociale ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

##### **Art.5**

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato non essendovi limiti alla sua finalità. Essa si estinguerà oltre che per le cause previste dalla legge anche per delibera dell'Assemblea dei Soci con la maggioranza di almeno tre quarti degli associati.

### **TITOLO IV**

#### **Composizione dell'Associazione**

##### **Art.6**

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone di ambo i sessi che ne facciano domanda.

La domanda può essere rigettata dal Consiglio Direttivo, anche senza fornire spiegazioni.

Con la presentazione della domanda il Candidato si impegna ad uniformarsi allo Statuto Sociale ed all'eventuale Regolamento interno.

##### **Art.7**

I canoni delle quote sociali vengono fissati dall'Associazione Generale di anno in anno.

##### **Art.8**

La qualità di socio decorre dall'inizio del mese in cui il richiedente viene ammesso a far parte dell'Associazione e s'intende tacitamente rinnovata con il rinnovo del versamento della quota sociale annuale.

##### **Art.9**

Tutti i soci dell'Associazione hanno diritto:

1. Partecipare all'Assemblea Generale dell'Associazione con diritto di voto.

2. Essere eletti a far parte del Consiglio Direttivo.
3. Fruire dei servizi previsti per i soci secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.

#### **Art.10**

I soci dovranno pagare le quote sociali e qualsiasi altra somma dovuta entro i termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

### **TITOLO V** **Patrimonio**

#### **Art.11**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio
- b) le quote sottoscritte dai soci e versate ogni anno dagli stessi
- c) i contributi di Enti Pubblici o Aziende Private, simpatizzanti e sostenitori
- d) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti
- e) autofinanziamento derivante da iniziative promozionali (artistiche, culturali e sportive) e di sensibilizzazione

In caso di scioglimento gli eventuali residui patrimoniali saranno devoluti ad associazioni aventi finalità analoghe.

### **TITOLO VI** **Organi dell'Associazione**

#### **Art.12**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo

L'Associazione, nell'ambito del proprio Statuto, è retta dalle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria e dal Consiglio Direttivo dal quale è amministrata.

Essa è presieduta legalmente dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente più anziano o, in caso di assenza o impedimento anche di questo, dall'altro Vice Presidente.

#### **Art.13**

L'Assemblea Generale ordinaria dei Soci è convocata almeno una volta all'anno, entro il mese di febbraio per la relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, per l'elezione del Consiglio Direttivo, che durerà 3 anni, e per discutere gli argomenti all'ordine del giorno.

Inoltre sono di competenza dell'Assemblea Generale ordinaria:

- 1) le modifiche dello Statuto
- 2) ogni altro atto dell'Associazione che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporre alla deliberazione di tutti i soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vi intervenga almeno la metà dei soci. L'Assemblea potrà, però, essere ritenuta valida, in seconda convocazione, mezz'ora dopo, con qualunque numero di intervenuti e delibera a maggioranza degli intervenuti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o, in sua assenza, od impedimento, dal Vice Presidente più anziano presente.

L'invito all'Assemblea deve essere comunicato ad ogni socio almeno 15 giorni prima della data fissata per la convocazione, per iscritto ed unitamente all'ordine del giorno.

Si dovranno inserire nell'ordine del giorno le proposte scritte presentate da uno o più soci purché non contrarie alle leggi e se appoggiate da almeno 5 soci.

Per modificare l'Atto Costitutivo o lo Statuto occorre in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta.

#### **Art.14**

L'Assemblea Generale, inoltre, può essere convocata quando la richieda il Consiglio Direttivo per trattare argomenti importanti ed urgenti; deve essere altresì convocata quando almeno un decimo dei soci ne faccia motivata domanda.

#### **Art.15**

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 11 membri dei quali un Presidente e due Vice Presidenti. Vengono eletti i primi candidati che nelle votazioni riportano il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti ha la prevalenza il più anziano.

Fra gli eletti saranno assegnate, a scrutinio segreto, le cariche di Presidente e di Vice Presidente.

Per la prima seduta di Consiglio, il Presidente ed il Vice Presidente saranno nominati in sede di costituzione.

Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni; i suoi membri sono rieleggibili.

Per ricoprire i posti che si rendessero vacanti durante l'anno, il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina dei nuovi consiglieri, deliberando per primi coloro che nei risultati delle votazioni seguivano immediatamente in graduatoria.

Nel caso si rendesse vacante la carica di Presidente entrerà in carica il Vice Presidente più anziano.

**Art.16**

Il Consiglio Direttivo è incaricato di:

1. Amministrare l'Associazione.
2. Deliberare la convocazione dell'Assemblea, compilare gli ordine del giorno e gli inviti di convocazione.
3. Compilare i bilanci da sottoporre all'esame dell'Assemblea generale.
4. Deliberare sulle nuove ammissioni a socio e curare l'esame delle eventuali obiezioni alle ammissioni stesse.
5. Provvedere alla compilazione di eventuali normative interne ed al loro aggiornamento.
6. Proporre all'Assemblea l'entità delle quote sociali.
7. Attuare tutto quanto deliberato dall'Assemblea generale.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno 1 volta all'anno con invito scritto da parte del Presidente.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato con le medesime modalità dalla maggioranza dei suoi membri.